



LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 20 11 1979 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 12 1979 N. 49

Norme provvisorie per l' elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.

ARTICOLO 1

Fino a quando la Regione non avra' con propria legge disciplinato organicamente le attivita' di bonifica restano ferme le disposizioni recate dal RD 13 febbraio 1933 n. 215 salvo quanto previsto dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Organi del Consorzio di bonifica

Sono organi del Consorzio di bonifica: 1) L' Assemblea; 2) Il Consiglio dei delegati; 3) La Deputazione amministrativa; 4) Il Presidente; 5) Il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 3

Statuto del Consorzio

Lo Statuto del Consorzio e' deliberato dal Consiglio dei delegati ed approvato dal Consiglio regionale. Con analoga procedura si provvede alle sue modificazioni. Lo Statuto del Consorzio stabilisce: a) il numero dei componenti il Consiglio dei delegati; b) le modalita' per la elezione dei componenti elettivi degli organi; c) la ripartizione delle competenze per gli organi del Consorzio; d) le norme per la nomina del Collegio dei revisori dei conti; e) ogni altra norma necessaria per la organizzazione consortile; f) il numero delle sezioni che in ogni caso non potra' essere inferiore a tre o superiore a sei distinto in relazione al diverso carico contributivo dei consorziati. Fanno parte quali membri di diritto del Consiglio dei delegati i rappresentanti degli enti locali il cui territorio in tutto o in parte ricade nel comprensorio. Il numero dei membri di diritto non puo' superare un quarto di quelli elettivi ed e' stabilito dallo Statuto.

ARTICOLO 4

Assemblea

Fanno parte dell' Assemblea dei consorzisti gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprieta' di immobile ricadente nel comprensorio o ad un onere da contratto di affitto. L' Assemblea provvede alla elezione dei membri del Consiglio dei delegati secondo le modalita' di cui all' articolo 5.

ARTICOLO 5

Consiglio dei delegati

Il Consiglio dei delegati e' composto da membri elettivi e da membri di diritto. Alla elezione dei membri si provvede con votazione pro - capite fra gli aventi diritto al voto. Ai fini dell' elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in sezioni nel numero e nei modi stabiliti dallo Statuto. Ad ogni sezione e' attribuito un numero di delegati sul totale dei delegati da eleggere dai consorzisti secondo quanto stabilito dallo Statuto tenuto conto della contribuenza complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50 per cento del numero dei delegati da eleggere. L' elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorzisti non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione. Alla lista dei candidati che all' interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati ad ogni sezione. Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorzisti appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata. L' elezione dei delegati e' effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti all' interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

ARTICOLO 6

Diritto di voto

Ogni avente diritto al voto puo' delegare per l' esercizio al voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione; non e' ammesso il cumulo di piu' di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi. In caso di mezzadria il proprietario puo' conferire la delega al mezzadro. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge. Per le persone giuridiche per i minori e gli interdetti il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi legali rappresentanti. In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale fatta salva la possibilita' di delega congiunta ad altro intestatario nei modi di cui al quarto comma del presente articolo.

ARTICOLO 7

Ricorsi

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere trasmessi alla Regione entro otto giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all' albo consortile. Il Presidente decide entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 8

Durata del Consiglio

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

ARTICOLO 9

Nomina del Presidente della Deputazione amministrativa

Il Presidente e' eletto dal Consiglio dei delegati nel suo seno. Il Presidente: - ha la legale rappresentanza dell' ente; - presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa; - esercita ogni altra

funzione affidatagli dallo Statuto. Il Consiglio dei delegati elegge gli altri componenti della Deputazione amministrativa con le modalita' stabilite dallo Statuto. Fra i membri della Deputazione amministrativa puo' essere eletto un vice - Presidente. La Deputazione resta in carica cinque anni.

ARTICOLO 10

Controlli

Le deliberazioni dei Consorzi escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati sono trasmesse entro otto giorni dalla avvenuta pubblicazione alla Regione. Le deliberazioni non soggette al controllo di merito di cui al comma successivo divengono esecutive se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l' annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento. Sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale: a) i bilanci preventivi le eventuali variazioni degli stessi ed i conti consuntivi; b) i piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili; c) le assunzioni di mutui; d) i regolamenti di amministrazione ed i regolamenti organici del personale; e) i contratti di esattoria e tesoreria; f) le deliberazioni a stare in giudizio fatta eccezione per i provvedimenti consecutivi di urgenza salvo in questo caso l' obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al controllo di cui al primo comma; g) le deliberazioni relative alla organizzazione ed alla regolamentazione delle elezioni per il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa. L' approvazione s' intende avvenuta qualora la Giunta regionale non abbia diversamente provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine e' interrotto qualora siano richiesti chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione e riprende a decorrere integralmente dalla data di ricevimento delle controdeduzioni del Consorzio.

ARTICOLO 11

Amministrazione commissariale

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarita' la Giunta dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario incaricato della amministrazione dell' ente. Il commissario deve convocare entro i termini fissati dal provvedimento regionale l' Assemblea dei consorzisti per la elezione del nuovo Consiglio. Il commissario rimane in carica fino all' insediamento dei nuovi organi consortili. Il commissario e' assistito da una Consulta composta da cinque a undici membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Consulta regionale esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate: a) nomina del Collegio dei revisori dei conti; b) convocazione dell' Assemblea per il ripristino dell' amministrazione ordinaria; c) pareri previsti dall' articolo 6 del DPR 23 giugno 1962 n. 947; d) statuto consortile e relative modifiche; e) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull' ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti; f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle spese che non siano comprese nello stesso piano; g) programmi di attivita' del consorzio; h) modalita' relative all' esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata da attuarsi dal consorzio ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni; i) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprieta' consorzista; l) bilancio preventivo e variazioni; m) bilancio consuntivo; n) assunzioni di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali; o) partecipazione ad enti societa' od associazioni.

ARTICOLO 12

Proroga cariche consorziali

In caso di motivata necessita' la Giunta regionale puo' prorogare per non oltre sei mesi i termini per il rinnovo delle cariche consorziali.

ARTICOLO 13

Adeguamenti degli statuti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 14

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al RD 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' le norme di cui alla legge regionale 19 febbraio 1973 n. 3.

ARTICOLO 15

Dichiarazione d'urgenza La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 20 novembre 1979

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1979

___Num:0041

___Boll__Uff__Num:49

___Boll__Uff__Anno:1979